

Civile Sent. Sez. 5 Num. 2938 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Data pubblicazione: 13/02/2015

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1149/09 proposto da:

in persona del suo legale
rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliata in Roma ~~_____~~
presso lo Studio dell'Avv. _____ he
la rappresenta e difende giusta delega in calce al
ricorso;

- ricorrente -

21
/ 15

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope



legis;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 424/34/07 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 14 novembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2015 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l'Avv. dello Stato Pietro Garofoli, per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Paola Mastroberardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza n. 424/34/07 depositata il 14 novembre 2007 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio - in riforma della decisione n. 18/06/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma - dichiarava la legittimità dell'avviso di accertamento n. RCG3000348 IRPEG ILOR 1996 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Roma nei confronti di Sestito Trasporti S.r.l. col quale a fini IRPEG ILOR 1996 venivano recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili perché relativi a fatture spiccate da considerate per operazioni inesistenti per complessive £ 974.000.622.

www.commercialistatelematico.com



La CTR, in sintesi, riteneva che la penale sentenza regiudicata di assoluzione del legale rappresentante della contribuente _____, pei stessi fatti che avevano originato l'avviso *sub iudice*, non poteva far stato nel giudizio tributario. E che, inoltre, l'avviso di accertamento era stato esattamente basato sul metodo induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, in quanto l'inesistenza delle passività era stata correttamente ricavata da fatti gravi precisi e concordanti e consistenti nelle circostanze che la "cartiera" non avesse una adeguata forza lavoro, che la stessa fosse in unica sede con altre società, che non comparisse traccia bancaria di alcun effettivo pagamento e che questo in nessun altro modo fosse individuabile.

Contro la sentenza della CTR, la contribuente Sestito Traslochi S.r.l. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resisteva con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo la sentenza è stata censurata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt. 39 d.p.r. n. 600 del 1973 e 2697 c.c. da interpretarsi nel senso dell'illegittimità di un avviso di accertamento fondato su metodo "induttivo" in assenza di presunzioni gravi precise e concordanti ed in mancanza di assolvimento da



parte dell'Agencia delle Entrate dell'onere di provare la inesistenza dei costi.

Il motivo è inammissibile.

In effetti, la CTR ha interpretato l'art. 39, comma 1, lett. d) cit. proprio nel senso indicato dalla ricorrente e cioè della legittimità di un tale avviso "induttivo" soltanto in presenza di fatti gravi precisi e concordanti e peraltro facendo di questi ultimi specifica indicazione. In realtà, il motivo sembra inammissibile alla luce del fatto che con esso non si denuncia una *error in iudicando*, bensì si tenta in modo inammissibile di censurare una valutazione in fatto, cioè l'inesistenza delle operazioni; vizio eventualmente denunciabile soltanto ai sensi dell'art. 360, n 5, c.p.c. (Cass. sez. trib. n. 8315 del 2013; Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010).

2. Col secondo motivo la sentenza è stata censurata sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt. 12 l. 516/92; 654 c.p.p. da interpretarsi o applicarsi nel senso che la sentenza penale deve esser liberamente apprezzata in un giudizio tributario.

Il motivo è infondato.

In effetti, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio non ha violato il principio della libera valutazione, nel giudizio tributario, del giudicato penale; in realtà, nella concreta fattispecie, la CTR ha proprio applicato il consolidato principio per cui una penale sentenza non può far stato nel giudizio



tributario, costituendo semplice elemento di prova; un elemento di prova che però, appunto liberamente valutandolo, nell'ipotesi pervenuta all'esame, ha considerato non concludente in confronto alle contrarie presunzioni ritenute gravi, precise e concordanti (Cass. sez. trib. n. 8129 del 2012; Cass. sez. trib. n. 19786 del 2011).

3. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, queste liquidate in € 5.500,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2015

www.commercialistatelematico.com

Corte di Cassazione - copia non ufficiale